

Ambito di Verona

Verona, 2.9.2020
Prot. n. 50474

Spett.
Anna Cuccurullo



Responsabile Cpi di Affi
Sua sede

Oggetto: Rigetto del reclamo avverso la graduatoria per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987 e della D.G.R. 1837/2004 di Operatore specializzato per attività di divulgazione e di educazione ambientale presso l'ente Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Verona, presentato da Anna Cuccurullo.

Decisione	Il sottoscritto dirigente dell'Ambito di Verona di Veneto Lavoro rigetta il reclamo in oggetto, da qualificare come ricorso gerarchico, acquisito al protocollo generale di Veneto Lavoro al numero 50154, in data 1/9/2020.
Motivazione	<p>Il ricorso gerarchico prospetta una serie di motivi che di seguito si riportano.</p> <p>a. v'è acquiescenza alla previsione dell'avviso di avviamento secondo il quale in assenza di ISEE il punteggio massimo raggiungibile è di 700 punti, ma si lamenta la circostanza che non si è generato un punteggio esplicito e confrontabile tra candidati nel caso in cui questi abbiano già svolto servizio presso la medesima amministrazione richiedente, evidenziando una presunta mancanza di trasparenza nei punteggi attribuiti.</p> <p>Si rigetta tale motivo di ricorso per la semplicissima ragione che il punteggio è attribuito con estrema chiarezza ed è connesso, secondo le indicazioni della DGR 1837/2004, all'Isee. L'aver prestato attività lavorativa presso la medesima amministrazione richiedente, sempre secondo la richiamata DGR, dà un diritto di precedenza al candidato, nel caso di parità di punteggio con altri.</p> <p>b. assenza di tempo utile per presentare la documentazione ISEE richiesta. La ricorrente osserva che se si intende attivare un avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987 e dare pari opportunità a tutti, e se come unico parametro per attribuire il punteggio finale in graduatoria si sceglie il valore ISEE (trascurando altri parametri quali: età anagrafica, anzianità di disoccupazione...) "dovrebbe essere OBBLIGATORIO dare il tempo necessario ai partecipanti per stilare tale documentazione". Osserva ancora la ricorrente che "il periodo entro il quale presentare le domande, dal 17/07/2020 al 31/07/2020 (quindi 11 giorni lavorativi), non poteva essere sufficiente per procurarsi la documentazione ISEE, considerando anche le difficoltà generate dallo stato di emergenza dovuto al "Covid19".</p>

	<p>Tale notivo di ricorso si basa sulla presunzione secondo la quale un avviso o un bando “dovrebbe” disporre obbligatoriamente termini ritenuti utili per la produzione e l’acquisizione dell’Isee. Nella normativa non esistono parametri per fissare un lasso di tempo considerabile come “ragionevole” a tale scopo. Per altro, è facile osservare che se per la ricorrente possono apparire pochi 11 giorni lavorativi, per qualcun altro potrebbe sembrare incongruo anche un lasso di tempo superiore, sol che in tale lasso non riesca a produrre l’Isee. Vi sarebbe disparità di trattamento se le regole per la presentazione della documentazione fossero difformi per i candidati. Ma, l’avviso ha previsto per tutti identici termini e condizioni. In assenza di una norma che obblighi a prevedere termini diversi da quelli fissati, non sussiste la base per considerare la posizione della ricorrente come differenziata da quella di ogni altro candidato, né si rileva una violazione delle regole della selezione, da parte del Cpi precedente, tale da ingenerare un interesse legittimo all’annullamento della graduatoria.</p>
Cosa Fare	<p>Il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento¹.</p>
Avvertenze	<p>Veneto Lavoro non modifica la graduatoria e la rende disponibile al Ministero della Giustizia per il seguito della procedura.</p>

Cordialità.

Il Dirigente
Dott. Luigi Oliveri
(firmato digitalmente)

¹ Ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni del medesimo codice rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. Nel caso delle controversie connesse agli avviamenti ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987, la giurisprudenza consolidata ritiene che la giurisdizione appartenga al giudice del lavoro. Il termine per ricorrere si ritiene sia quello di 60 giorni dalla data del provvedimento da cui deriva la mancata costituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 604/1966.